

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Michelangeli. Ne ha facoltà.

MARIO MICHELANGELI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo Comunista sul provvedimento che rende giustizia a quei patrioti, a cinquantacinque anni dalla lotta di liberazione, che non è stata una guerra civile, bensì la lotta del popolo italiano per liberare il paese dal nazifascismo.

Riteniamo che la proposta di legge che stiamo per votare sia il riconoscimento simbolico (si tratta, infatti, di benefici limitati) a quanti lavoravano dietro le quinte e facevano le staffette partigiane. Quelle persone non parteciparono ai combattimenti, ma in qualche modo hanno aiutato la Resistenza a compiere gli atti gloriosi che hanno portato alla liberazione del nostro paese. Oggi, con il provvedimento che stiamo per votare, diamo un riconoscimento ai patrioti che hanno avuto per legge un riconoscimento oggettivo, ma che in tutti questi anni non hanno ricevuto alcun beneficio.

Per le motivazioni esposte, riteniamo che oggi la Camera dei deputati debba compiere un atto di giustizia e di riparazione che, allo stesso tempo, esalti la lotta di liberazione per la Resistenza (*Applausi dei deputati del gruppo Comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mitolo. Ne ha facoltà.

PIETRO MITOLO. Signor Presidente, i deputati del gruppo di Alleanza nazionale voteranno contro il provvedimento, non per spirito di vendetta, ma per spirito di giustizia: è assolutamente inaccettabile che, a cinquantacinque anni di distanza, non si abbia il coraggio e la volontà di compiere un atto dovuto nei confronti di gente che ha rischiato la vita come tanti altri combattenti di tutto il mondo e che si è coperta di gloria in fatti d'armi che sono rimasti nella storia! È assolutamente inaccettabile che il Parlamento italiano,

che pure si occupa di tanti problemi, di questa o quella causa, non senta il dovere di chiudere finalmente una pagina triste e difficile della storia nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Basso. Ne ha facoltà.

MARCELLO BASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pacificazione (presumo fosse questo anche il contenuto dell'intervento dell'onorevole Mitolo) è un argomento che va affrontato con razionalità, con attenzione, direi con rispetto, ma penso anche di poter affermare che non c'entra nulla con il provvedimento che stiamo approvando oggi. Non si può chiedere — lo diciamo in termini estremamente chiari — di riconoscere parità di condizioni all'esercito italiano, a chi ne faceva parte e alle forze partigiane, da una parte, e all'esercito della Repubblica di Salò e a chi lo componeva, dall'altra. Quello della Repubblica di Salò, infatti, era un esercito non legittimato dal Governo regolare, anzi si schierava contro di esso e si poneva sotto il comando di un esercito straniero, al quale l'Italia aveva dichiarato guerra.

VINCENZO ZACCHEO. Ma quale esercito straniero! Vatti a rileggere la storia!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

MARCELLO BASSO. Così stanno le cose.

Qualche altra riflessione si impone sul piano storico, perché penso che l'epopea della lotta per l'unificazione della nazione italiana e della sua indipendenza dallo straniero e insieme la lotta di liberazione dal nazifascismo costituiscano le fondamenta sulle quali è sorto l'ordinamento democratico del nostro paese. Se vogliamo sul serio inaugurare una seconda fase della storia del nostro paese — e noi lo vogliamo —, non possiamo pensare di riuscire nell'impresa rinnegando i valori e

dissipando il deposito etico-politico che sono alla base della nostra stessa identità nazionale.

Come più volte è stato detto, e noi lo ribadiamo in questa sede, la forza di una nazione sta nella sua memoria storica. Con il 1943 molti soldati e ufficiali dell'esercito, molti giovani e vecchi combattenti, volontari della libertà, partigiani e patrioti, ritrovarono una dignità perduta e compromessa dal regime precedente. Ci trova allora perfettamente concordi il fatto che con questo provvedimento i benefici combattentistici vengano estesi anche a chi, pur non essendo stato riconosciuto partigiano in base al decreto legislativo n. 518 del 1945, ha comunque combattuto il fascismo, lo ha combattuto in vari modi, come è stato detto, costituendo in molti casi un indispensabile supporto alla lotta partigiana. Più precisamente, concordiamo, come democratici di sinistra, sul fatto che i benefici combattentistici vengano estesi a coloro ai quali è stata conferita la qualifica di patrioti. Si tratta di uomini che hanno rischiato la loro vita, perché, se scoperti, sarebbero stati immediatamente passati per le armi.

La lotta di liberazione — lo voglio ricordare in conclusione — non avrebbe peraltro avuto possibilità di successo se non ci fosse stato un intero popolo che, tra il 1943 ed il 1945, si è schierato in vario modo dalla parte del movimento partigiano. Oggi, quindi, con questo provvedimento conferiamo ai patrioti, componente importante del popolo al quale facevo riferimento, un giusto riconoscimento, ponendo rimedio alle lacune del decreto legislativo n. 518. I benefici, come è stato ricordato, sono di carattere onorifico, morale, e soltanto in piccolissima parte di carattere economico. Nel 1992 la Commissione difesa del Senato approvò in sede deliberante una proposta di legge di iniziativa del senatore Boldrini: il contenuto di quel provvedimento è sostanzialmente identico a quello che ci accingiamo ad approvare oggi e che il Senato ha approvato nel gennaio 1998.

Da allora sono passati alcuni anni, ma possiamo finalmente dire che oggi stiamo dando un giusto riconoscimento a chi ha contribuito ad assicurare la democrazia in questo paese. Voglio ricordarlo senza enfasi alcuna: si trattava di uomini liberi e coraggiosi che hanno combattuto il fascismo e restituito la democrazia all'Italia.

Preannuncio pertanto il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-l'Ulivo, dei Democratici-l'Ulivo e Comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romano Carratelli. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO CARRATELLI. Signor Presidente, credo sia giusto che ognuno esprima liberamente i propri convincimenti su un tema così delicato. I deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo voteranno a favore di questo provvedimento.

Voglio ricordare rapidamente che in Commissione si stentò a trovare soluzioni che potessero unire, perché le posizioni, pur con la grande civiltà in cui si svolse il dibattito, rimasero sostanzialmente diverse: ognuno difese la propria posizione. La stessa cosa è avvenuta qui in quest'aula. Non vi è dubbio, tuttavia, che i problemi sollevati hanno bisogno di un ulteriore approfondimento e di riflessione. Tuttavia, noi non riteniamo che l'esame di questo provvedimento sia la sede per svolgere quest'ulteriore riflessione; pensiamo infatti che voler introdurre in un provvedimento specifico un ampliamento di diversa natura, che riguarda giudizi storici che ci sembrano ancora validi e attuali, non sia utile al provvedimento che stiamo esaminando e ai problemi che stiamo affrontando.

Per questo motivo annuncio che il mio gruppo esprimerà voto favorevole e invitiamo i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Vorrei annunciare il voto favorevole del mio gruppo su questo provvedimento. Vorrei inoltre prendere le distanze e dire ancora una volta di no al tentativo costante della destra e, in particolare, dell'onorevole Mitolo che viene fatto ogni volta che ci troviamo di fronte a provvedimenti di questa natura volti ad estendere benefici agli ex combattenti, agli ex partigiani e ai patrioti.

Signor Presidente, abbiamo fatto più volte chiarezza sul punto. Con la Costituzione attuale, basata sull'antifascismo, non potrà mai essere accettata la questione tanto cara alla destra, ad Alleanza nazionale e all'onorevole Mitolo: spero sia ancora lontano il giorno in cui verrà riconosciuta ai ragazzi di Salò — dal punto di vista umano, capisco che sono comunque persone morte per una causa — l'estensione dei benefici combattentistici, perché stavano da un'altra parte. Non possiamo cancellare la nostra Costituzione: pertanto, a Costituzione vigente, tale estensione non potrà essere approvata.

Annuncio che il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento – A.C. 4509)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**(Votazione finale e approvazione
– A.C. 4509)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4509, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 1456 – Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici) (Approvata dal Senato) (4509):

<i>(Presenti</i>	<i>421</i>
<i>Votanti</i>	<i>326</i>
<i>Astenuti</i>	<i>95</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>164</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>244</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>82).</i>

Dichiaro così assorbita la proposta di legge n. 2446.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (7459) (ore 18,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

Ricordo che nella seduta dell'11 dicembre si è svolta la discussione sulle linee generali, avendo il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

(Esame degli articoli – A.C. 7459)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (*vedi l'allegato A – A.C.*

7459 sezione 1), nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 7459 sezione 2).

Avverto che gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 7459 sezione 3).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che gli emendamenti Mantovano 1.7, Saponara 1.12, Pisapia 6.2, Simeone 10.15, Pisapia 16.6 e Mantovano 16.12 sono stati sottoscritti anche dall'onorevole Cola.

Informo che, con lettera in data 11 dicembre, il ministro della giustizia ha reso noto che non potrà presenziare personalmente a tutte le fasi della discussione sul disegno di legge n. 7459, in relazione allo svolgimento a Palermo, dal 12 al 16 dicembre, della Conferenza mondiale dell'ONU contro la criminalità organizzata (è uno dei copresidenti).

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: Pisapia 1.01, Saraceni 10.10, gli identici Saraceni 10.11 e Pisapia 10.16, Simeone 10.14 e Mantovano 10.9, limitatamente alla parte consequenziale.

Tali emendamenti sono volti a modificare la disciplina dei presupposti sostanziali, in presenza dei quali non può essere applicata la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive; il provvedimento, invece, disciplina esclusivamente il procedimento per l'applicazione di tale sospensione; l'emendamento Simeone 10.15 che, pur diretto a disciplinare il procedimento per la sospensione dell'esecuzione della pena, abroga la vigente disciplina del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente i presupposti sostanziali per tale sospensione; l'emendamento Simeone 10.13, volto ad introdurre un'ulteriore ipotesi tra i presupposti per l'applicazione della sospensione dell'esecuzione; l'articolo aggiuntivo Mantovano 11.01 (di cui erano già stati

evidenziali profili di inammissibilità' in Commissione) che è diretto ad introdurre un'ulteriore causa di esclusione della sospensione della esecuzione della pena, da indicare nella sentenza di condanna; l'articolo aggiuntivo Mantovano 13.01, di cui erano già stati rilevati profili di inammissibilità in Commissione (tale articolo aggiuntivo è volto a modificare la disciplina dei presupposti per l'ammissione al regime di semilibertà, materia non trattata dal provvedimento in esame); l'articolo aggiuntivo Mantovano 15.01, di cui erano già stati rilevati profili di inammissibilità in Commissione (tale articolo aggiuntivo è volto a modificare la disciplina dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, materia non trattata dal provvedimento in esame); l'articolo aggiuntivo Mantovano 19.01, di cui erano già stati rilevati profili di inammissibilità in Commissione (tale articolo aggiuntivo è diretto ad introdurre un'ipotesi speciale di misura di sicurezza (articolo 4 della legge n. 1423 del 1926), materia non trattata dal provvedimento in esame); l'emendamento Saponara 21.4, sulla copertura delle dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace (il provvedimento in esame, invece, si limita a disciplinare l'indennità del giudice di pace coordinatore dell'ufficio e la copertura degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli); l'emendamento Manzione 22.4, sulla disciplina delle incompatibilità dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari (il provvedimento in esame, invece, si limita a disciplinare la conferma nell'incarico dei magistrati onorari); l'emendamento Saponara 24.2, sulla copertura dei posti nella carriera dirigenziale (il provvedimento in esame, invece, si limita a disciplinare la modifica della distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia).

È infine inammissibile l'emendamento Copercini 26.1, volto a sopprimere l'articolo 26 del decreto-legge, sull'entrata in vigore del medesimo decreto e la sua presentazione alle Camere. L'emendamento non risulta congruo rispetto al contesto logico e normativo del decreto-

legge (punto 5.2 della circolare 10 gennaio 1997 del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Affrontiamo l'esame di un decreto-legge di così grande rilevanza senza che allo stato esista un preciso orientamento da parte della Commissione su quasi tutte le disposizioni più importanti che dovremo votare. Questa è la situazione in cui oggi siamo chiamati ad esaminare e a votare un testo che può modificare radicalmente l'intero assetto del processo penale italiano.

Gli emendamenti soppressivi o modificativi riguardano tutti i punti fondamentali del decreto: dalla logistica relativa alle aule dove si devono celebrare i processi, alle teleconferenze, alla separazione dei giudizi, alla custodia cautelare, al giudizio abbreviato.

Si tratta di emendamenti soprattutto soppressivi o modificativi che hanno lo scopo, al di là di quello che recita il titolo del decreto, di impedire che si introducano riforme che, invece di avere l'effetto di migliorare l'assetto e la funzionalità della giustizia, avranno sicuramente l'effetto opposto.

Per quanto riguarda la logistica, e in particolare la soluzione secondo la quale ci si dovrebbe trasferire, laddove non sia disponibile un'aula nella sede in cui si deve celebrare il processo, in altre sedi giudiziarie, vicine o lontane che siano, è bene considerare che ciò comporterebbe, come del resto ha osservato la stessa Commissione affari costituzionali, un peso relevantissimo per quanto riguarda l'esercizio del diritto alla difesa, soprattutto in un momento in cui non è ancora stata approvata nessuna riforma sul gratuito patrocinio e sulla difesa d'ufficio. Ciò comporterebbe per i cittadini che fanno parte delle corti di assise il trasferimento, magari per anni, in altre sedi giudiziarie.

Per capire quanta poca logica vi sia in questo decreto — lo ribadisco — è sufficiente riflettere sul fatto che ogni volta che un'aula non è disponibile il processo

si deve spostare in un'altra sede e così all'infinito, una sorta di circuito dall'una all'altra città d'Italia, con un meccanismo francamente assurdo.

Per quanto riguarda le teleconferenze, il cui uso viene esteso e consolidato, è chiaro che l'emendamento soppressivo ha una ragione. L'esperienza quotidiana ci insegna che spesso le teleconferenze ritardano i processi perché la strumentazione non è disponibile oppure non è funzionante. Pertanto ciò che dovrebbe comportare un risparmio, in realtà diventa un aggravio per la giustizia italiana.

Il terzo punto su cui sono stati presentati emendamenti è quello relativo alla separazione dei giudizi; una separazione francamente priva di ogni coerenza. Si prevede la separazione nel corso del giudizio; si prevede la separazione nel corso della sentenza; si prevede la separazione allorquando, dopo la sentenza, il giudice decida di inviare al giudice superiore processi « frantumati ». Tutto questo comporterà una moltiplicazione di giudizi, di sentenze e di incompatibilità; imporrà all'imputato di avere numerosi difensori, invece di uno. Anche su questo aspetto ci sembra che il decreto non possa che peggiorare l'attuale situazione della giustizia.

Per quanto riguarda la custodia cautelare, il meccanismo rasenta il grottesco perché si acquisiscono i saldi delle fasi precedenti o si prendono anticipi sulle fasi successive, senza un criterio che stabilisca un limite. Ebbene, la nostra Costituzione all'articolo 13, così come è stata interpretata anche dalla Corte costituzionale, impone che i tempi della custodia cautelare siano stabiliti. Non è possibile che per un imputato essa duri un anno, per un altro, che recupera il saldo, un anno e mezzo, e che per un terzo, che ha anche l'anticipo, possa durare due, tre o quattro anni.

Se i calcoli non sono sbagliati, in primo grado, prima di giungere ad una sentenza possono passare fino a sei anni, senza il minimo rispetto per il principio della presunzione di innocenza.

Infine, la norma relativa al giudizio abbreviato tradisce il principio fondamen-

tale del nostro ordinamento: l'irretroattività della legge più sfavorevole. Attraverso una finta interpretazione autentica, si finisce per applicare retroattivamente la norma più sfavorevole, cioè quella che impedisce l'attenuazione della pena per chi abbia chiesto il rito abbreviato, laddove sia prevista la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno.

A tutto ciò ci opponiamo perché i metodi possono essere diversi. Si potrebbe introdurre, ad esempio, la possibilità del giudice di non concedere il giudizio abbreviato quando non vi siano le condizioni, ma non si può certamente consentire che chi abbia oggi consolidato una situazione, sulla base di una norma vigente, si veda privato dell'attenuazione della pena in base ad una norma che ha effetti retroattivi.

Credo che in nessuna epoca del nostro ordinamento e in nessun regime si sia arrivati a violare il principio dell'irretroattività della legge più sfavorevole per il reo. Per tutti questi motivi sosterremo gli emendamenti modificativi o soppressivi e manifestiamo subito una forte avversione per un decreto-legge che rende peggiore lo sfascio della giustizia e, nello stesso tempo, costituisce una ferita per alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Presidente, ieri sera abbiamo già fatto la discussione e, quindi, non mi dilungherò.

Mi pare che questo decreto-legge sia stato blindato e che non vi sia stata in Commissione un'adeguata preparazione del provvedimento. Infatti, non si è preceduto ad un esame degli emendamenti presentati né vi è stata alcuna possibilità di modificare disposizioni che andranno nel senso opposto che il titolo di questo disegno di legge di conversione si propone.

Ci troviamo nella più totale disattenzione ad affrontare un provvedimento che non resterà, cari colleghi, in questa sede, ma che domani sarà letto e che non credo

sarà apprezzato. Senza ripetere quello che già è stato detto — e la platea certo è sconsigliata nel procedere nell'esame di questo provvedimento —, stiamo andando non verso la separazione dei processi, ma verso la parcellizzazione, verso i processi *ad personam*. Partendo dai reati associativi e, quindi, da un complesso di persone che non è mai inferiore alle 100-120, si arriva ad una parcellizzazione per cui si farebbero tanti processi quante sono le persone. Con ciò si incide sui termini di custodia cautelare che, non si capisce in virtù di che cosa, diventano flessibili. Dopo il lavoro flessibile, che ovviamente ha una sua logica, abbiamo scoperto la custodia cautelare flessibile, a seconda della persona alla quale possono scadere i relativi termini. Secondo un'ottica incomprensibile, abbiamo approvato all'unanimità l'articolo 111 della Costituzione e poi, con il provvedimento in esame, si prescinde dalla formazione della prova e l'unico criterio per parcellizzare un intero processo diventa l'eventuale scadenza dei termini di custodia cautelare.

Se immaginate che il nostro « sistema giustizia » possa sopportare che da cento persone in un unico processo si passi a cento processi e che i termini di custodia cautelare consentano, in successione, la separazione dei diversi processi, fino ad arrivare da un grande procedimento a tanti « coriandoli », se queste norme venissero applicate (non lo saranno mai perché ciò non è possibile), vi sarebbe, ove già non ci sia, la totale paralisi della giustizia.

Il ministro, poi, dovrà cercare le aule. Non so se chi scrive abbia mai frequentato i tribunali; probabilmente, chi sta al Ministero non ha più fatto il magistrato da dieci, quindici, venti anni e non sa che le aule non vi sono ad Aosta come a Catania e a Reggio Calabria. Per di più, abbiamo previsto le videoconferenze, con un'enorme spesa per lo Stato. Le videoconferenze rappresentano un ulteriore intralcio al processo, oltre che una palese violazione del diritto alla difesa; infatti, può essere adoperata solo un'aula e neanche sempre, perché quella esistente nel

relativo carcere è sempre occupata da un insieme di persone con diversi processi a carico.

Ma quel che è peggio, un anno fa abbiamo approvato la legge Carotti — che, nel caso di giudizio abbreviato, prevedeva la reclusione per trent'anni anziché l'ergastolo —, sei mesi or sono abbiamo approvato la norma transitoria ed ora abrogiamo questa parte della legge Carotti, perché alcuni opinionisti preferiscono non fare i processi. Quei processi torneranno indietro e, in questo modo, si dovrà ricominciare da capo. Ci lamentiamo, allora, se scadono i termini di custodia cautelare? A vantaggio di cosa? Dell'isolamento diurno, come se avessimo abrogato il codice penale che stabilisce che due condanne a ventiquattro anni di reclusione determinano la condanna all'ergastolo? Ad una persona condannata all'ergastolo cosa può importare di un anno di isolamento diurno?

Con questo provvedimento torniamo completamente indietro. Lo Stato non può avere credibilità se ogni giorno cambia le regole del gioco mentre sono in corso i processi, se chi è detenuto non sa più quali siano i suoi termini di custodia cautelare, se chi ha accettato un rito con un suo sacrificio, avendo rinunciato al contraddittorio, si vede « riportato indietro » nei termini di custodia cautelare e deve ricominciare il suo processo d'accapo.

Capisco che si tratti di una questione politica, ma se la politica ha l'etica di giocare con i diritti dei cittadini, non è politica, è un mercato, ma di basso livello (*Applausi dei deputati del gruppo misto-Socialisti democratici italiani e di deputati della Lega nord Padania*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il decreto-legge in esame risponda, in maniera assolutamente congrua e coerente con l'intero sistema processualpenalistico, ad un'esigenza largamente sentita e forse più sostenuta dalle forze politiche sulla

stampa di larga diffusione, anziché nella valutazione concreta ed obiettiva di quelli che sono i tessuti e i traguardi normativi. Nel diritto, naturalmente, è possibile avere delle opinioni difformi, anche profondamente difformi, pur restando ancorati ad una logica complessiva di sistema. Tuttavia, le critiche avanzate — soprattutto la lamentata mancata istruttoria da parte dell'onorevole Pecorella — hanno riguardato alcuni punti che in realtà non hanno assolutamente formato oggetto di disattenzione ma rispetto ai quali si è verificata semplicemente una diversità di vedute che difficilmente poteva essere ricomposta nella fase dell'esame in Commissione e che invece ha portato adesso ad una posizione che certamente incontrerà in aula maggiori difficoltà per l'inevitabile e diversa sede nella quale ci troviamo a discutere di problemi che sono certamente molto delicati, sui quali cercherò di esprimere rapidamente il mio parere.

Tutti gli operatori del diritto sanno — e la Commissione converrà con ciò — che uno dei principali difetti riscontrati, a valle dell'entrata in vigore dell'ormai non più nuovo codice di procedura penale, fu quello della cosiddetta istituzione dei maxiprocessi che portava a situazioni inedite nelle altre parti d'Europa, con imputazioni che coinvolgevano decine di imputati e centinaia d'imputazioni tanto da far definire patologica la situazione, proprio per la seguente scelta offensiva: che in qualche modo si creava una moltiplicazione di imputazioni attraverso una sovrapposizione, anche soggettiva, di reati e di imputati, che era l'esatto contrario di quello che il legislatore del 1989 e la delega del 1987 avevano prefissato come scopo. Mi riferisco alla soluzione di fare tanti piccoli processi, prevedendo in maniera del tutto inedita la possibilità addirittura di un ritocco della pena in continuazione nella fase esecutiva, che doveva rappresentare proprio una specie di istanza di compensazione dell'eventuale frazionamento dell'intera fase di cognizione.

L'articolo 18 del decreto-legge è stato molto contestato e sono stati presentati alcuni emendamenti soppressivi che, a mio avviso, fanno torto intanto ad una situazione normativa già esistente. Ci troviamo in presenza del comma 1 dell'articolo 18 — che non è toccato dal decreto-legge, perché questo incide soltanto sul comma 2 e su una parte aggiuntiva, della quale parlerò molto brevemente — che disciplina in maniera « tipizzata » una specie di circuito preferenziale che deve essere percorso dal giudice, salvo che non ricorrano dei motivi ostativi che non consentano la separazione, in casi che sono disciplinati ed elencati in maniera tassativa e che quindi rappresentano un punto di riferimento, pur stabilendo certamente un principio che non può poi essere dimenticato quando si predispone il comma 2 nei termini previsti dal decreto-legge in conversione. In buona sostanza, quindi, l'articolo 18 già oggi dà un'indicazione di filosofia del diritto, di filosofia di applicazione delle norme processualpenalistiche nel senso che questa filosofia del processo cumulativo — dove si registra questa interazione, questa confusione dei « pani e dei pesci » attraverso una serie di imputazioni che a volte hanno soltanto il cemento della contestazione di un reato associativo — deve invece essere respinta e accolta quella opposta di avere dei procedimenti separati e quindi, successivamente, dei processi distinti che portino alla rapida definizione degli stessi indipendentemente dalla necessità contingente della custodia cautelare, la quale entra in gioco soltanto nella decisione della separazione ma non anche nella definizione del processo che richiede un completamento dell'istruttoria dibattimentale che consenta, appunto, la stratificazione degli indizi e delle prove per operare un convincimento libero e meditato da parte dell'organo giudicante.

Il capo I del decreto-legge, quindi, nel momento in cui interviene sul comma 2, fa un'operazione di « bonifica » perché, a mio avviso, era erronea la previsione secondo la quale, residualmente, la possibilità di separazione dei processi inci-

desse soltanto quando vi era l'accordo delle parti. Questa era un'ipotesi meramente virtuale perché è assai ingenuo immaginare che vi sia un accordo delle parti sulla separazione di processi, quando per questi sia prossima la maturazione della scadenza dei termini di custodia cautelare. Quindi, anche in questo caso, politicamente parlando, occorre che ci intendiamo sull'obiettivo che vogliamo perseguire. Se l'obiettivo è quello di evitare delle scarcerazioni, le quali producono il solo beneficio di lucrare sulla lunghezza dei processi e sulla farraginosità « dell'ordigno del dibattimento » o di altro, allora la strada non deve essere quella del decreto. Se l'obiettivo è quello opposto — che tutti dichiarano di tenere come punto di riferimento essenziale —, è assolutamente ineludibile prevedere come norma residuale di separazione atipica (se mi si passa il termine perché questa è contemplata nel primo comma dell'articolo 18) la possibilità di definizione di un processo indipendentemente dall'accordo delle parti (il fatto che possa essere conservato o meno l'inciso « sentite le parti » è obiettivamente meramente pleonastico perché ci sono pochi provvedimenti che vengono assunti senza sentire le parti), però non si capisce per quale motivo debba essere sottratto all'organo giudicante o, comunque, all'organo dell'udienza preliminare la possibilità di separare i processi quando siamo di fronte a delle monadi, le quali hanno la possibilità di essere valutate in maniera distinta e, soprattutto, quando il trascinarsi dei reati più gravi porta in qualche modo all'assorbimento di quelle posizioni secondarie e di quelle posizioni satellitari che finiscono per beneficiare dei tempi lunghi dei reati principali e quindi non consentono né una celebrazione in tempi rapidi del giudizio né, meno che mai, di incidere su uno stato custodiale che, per essere presente, sarà stato naturalmente valutato in senso positivo da parte dell'organo giudicante.

Quindi, la separazione dei processi è un'operazione che — secondo me — ha un'alta dignità scientifica, soprattutto se si

tiene in debita considerazione il fatto che il quarto punto dell'articolo 1 pone l'obbligo anche in capo al pubblico ministero di separare, prima che l'azione penale venga promossa e quindi prima dell'elevazione dell'imputazione, i procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza che sono indicate nell'articolo 2-bis che è previsto dal capo 1 del decreto-legge in conversione. Questo probabilmente porterà alle conseguenze che sono auspiccate da tutti e naturalmente non inciderà, come mi pare di aver compreso nell'intervento dell'onorevole Parenti, sul « grado di raggiungimento » della prova dibattimentale, perché separare i processi non significa deciderli allo stato, ma semplicemente usare due corsie per processi che possono seguire due strade diverse e che per tali strade erano stati disegnati nell'interno congegno del codice di procedura penale oggi vigente, anche se rimaneggiato.

Vi è un altro punto molto controverso. Ho sentito definizioni immaginifiche sulla flessibilità, sulla scansione a segmenti della custodia cautelare, però il fenomeno secondo me va osservato da una angolazione diversa. Intanto è opportuno che tutti siano consapevoli che non si va ad incidere sulla durata complessiva della custodia cautelare; noi cioè non abbiamo seguito affatto la strada di rendere più lungo il periodo di detenibilità, ma abbiamo semplicemente rimodulato i segmenti endofasici all'interno dei gradi, tenendo conto — cosa che non poteva non essere fatta — che il processo nelle sue scansioni e nelle sue fasi ha subito delle modifiche che non possono essere ignorate dal legislatore. Quindi, nel momento in cui si è arrivati a salvaguardare il principio, che naturalmente ci ha trovato tutti assolutamente concordi, di lasciare ferma la durata massima della custodia preventiva, non vedo che cosa vi sia di scandaloso se all'interno della fase o all'interno dei gradi ci sia la possibilità di una sua utilizzazione, o perché una parte non era stata utilizzata o perché una parte viene erosa dal grado o dalla fase successiva, naturalmente con una richiesta

di proroga, con un provvedimento che ha il suo vaglio da parte dell'organo giudicante terzo. Ciò crea una duttilità e, secondo me, persino una accresciuta responsabilità degli organi, sia dell'inquisizione sia del giudizio sia della fase mediata dell'udienza preliminare che va nella direzione di fare in modo che lo « stato custodiale » si spenda per quelle fasi in cui è necessario, essendo assolutamente improponibile che ci sia questa specie di segmentazione assolutamente rigida e anelastica che vede i termini nel giudizio di Cassazione, dove raramente si verifica la scadenza dei termini perché i meccanismi di fissazione sono diversi e più rigorosi, ed oltretutto i procedimenti durano di meno perché non vi è la fase dibattimentale aperta sul merito come nei due precedenti gradi di giudizio, per cui il discorso diventa più semplice.

Il testo presenta poi articolazioni che credo non possano che essere condivise: confido che l'intero Parlamento non si sottragga dall'esprimere un voto favorevole quando, nel ritoccare la possibilità di accesso ai benefici della legge Gozzini, si è in qualche modo equiparata la serie di reati previsti per la violenza carnale, l'abuso sessuale ed altri fatti di particolare allarme ad altri reati, creando un percorso un po' più tortuoso per arrivare, anche dal punto di vista cronologico, alla possibilità di accesso alle misure alternative.

L'articolato, quindi, si snocciola attraverso un'ulteriore valutazione che trovo originale e obiettivamente in linea con quella che deve essere una soluzione moderna, non dimenticando che vi sono persino legislazioni che conoscono un verdetto senza motivazione. Ebbene, si prevede che, per accelerare la definibilità dei procedimenti separati, si possa ricorrere persino alla separazione della parte che riguarda la motivazione, quando questa è semplice per un imputato, meno semplice per un altro imputato: anche questa è probabilmente una nuova frontiera che il decreto-legge esplora e che mi sento di condividere largamente.

Quanto all'aula per le udienze protette, naturalmente, il problema è più organizzativo che di contenuto scientifico, per cui non posso che esprimere un'opinione favorevole. Mi astengo, almeno per il momento, dall'entrare nella valutazione dell'interpretazione autentica dell'articolo 442 del codice di procedura penale, che riguarda una previsione contenuta nella normativa che passa ormai, ahimè, per legge Carotti. Quindi, soltanto quando si passerà all'esame dei singoli emendamenti, eventualmente, esprimerò il mio pensiero, in maniera che, per ora, non vi sia alcuna tinteggiatura da parte di colui che dovrebbe essere interpretato: in ogni caso, come strumento giuridico, non trovo affatto scandaloso il ricorso all'interpretazione autentica. Si discuterà, poi, su quale sia l'effetto sui diritti che si pretende essere acquisiti e sul fatto che una legge interpretativa non possa che retroagire al momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, perché non è una sua variazione o modificazione, ma è semplicemente un'indicazione di come quella legge sia stata voluta e, quindi, di come vada correttamente interpretata.

Il decreto-legge interviene anche su un punto che è bene segnalare: da più parti, da tutte le sfaccettature del mondo degli operatori del diritto, si è contestata e criticata la stesura della modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, meglio nota come legge Simeone. Sostanzialmente, si sosteneva che l'obbligo previsto della consegna relativamente all'esecuzione della pena, a valle del quale scorrevano i termini per fare in modo che vi fosse una richiesta di misure alternative, interpretata in maniera rigorosa, facesse slittare in avanti *sine die*, secondo i sostenitori della tesi, l'inizio della possibilità di ricorrere, appunto, alla richiesta della sospensione della pena e delle misure alternative. Ora, la consegna, naturalmente, era stata prevista non per motivi ignobili: ricordo le brillanti disquisizioni dell'onorevole Saraceni, che pretendeva proprio che le fasce più deboli, i meno accorti, le persone peggio assistite, che non hanno una difesa tecnica attenta,

avessero bisogno di essere allertate su quello che si stava verificando nel momento in cui non fosse stata richiesta la strada della misura alternativa. Il problema, però, era di tale urgenza ed imponenza che ha obbligato alla sostituzione della consegna con la notifica, che naturalmente è istituto giuridico che consente anche percorsi più formali e meno sostanziali. Credo che non abbiamo abbassato la soglia di garanzia perché è previsto che il difensore dell'ultimo grado di giudizio, o il difensore nominato per l'esecuzione, possa innescare il meccanismo del processo della fase dell'esecuzione davanti al procedimento di sorveglianza. Ciò sana, in qualche modo, l'incongruenza lamentata e, allo stesso tempo, non mortifica il diritto del condannato, soprattutto se condannato a pene lievi, che è l'ipotesi più frequente. Infatti, egli può ricorrere ad una valutazione concreta sull'utilità della sua detenzione.

Le altre previsioni sono soltanto apparentemente secondarie; la proroga e la modifica dell'applicazione dell'articolo 41-bis, ad esempio, rappresentano certamente una scelta politica che va sostenuta e probabilmente rivista perché divenga una riforma strutturale. In ogni caso, deve essere valutata nell'ottica di una rivalutazione complessiva della situazione in regime carcerario per persone che conservano una pericolosità anche per i collegamenti con l'esterno.

Il provvedimento si conclude sostanzialmente con l'applicazione di strumenti tecnici, la parte che più ha colpito l'opinione pubblica, che ha parlato quasi esclusivamente del braccialetto elettronico, dimenticando che quest'ultimo è solo un sussidio tecnico rispetto ad un controllo che presuppone una valutazione sullo stato custodiale.

Per queste considerazioni, che ho cercato di svolgere seguendo l'articolato, anche se non in maniera ordinata, il gruppo che rappresento non farà mancare il suo sostegno al testo così come è stato presentato dal Governo e come emendato dalla Commissione attraverso il lavoro brillante del relatore onorevole Borrometi.

Il testo verrà presentato all'Assemblea con le piccole imperfezioni che sono state evidenziate nel corso della discussione. Probabilmente sarebbe stato meglio...

PRESIDENTE. Onorevole Carotti dovrebbe concludere.

PIETRO CAROTTI. Sì, signor Presidente. Sarebbe stato meglio, dicevo, discutere ancora su alcuni punti particolarmente controversi, ma sono convinto che l'apporto dell'Assemblea potrà sanare queste piccole discrepanze.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, questa discussione, che mi ha indotto a chiedere la parola sul complesso degli emendamenti, in particolare su quelli riferiti all'articolo 1, è certamente pacata e naturalmente apprezzabile, però induce a riflessioni che portano ad una conclusione preoccupante nei confronti degli interventi che si succedono. Mi pare che occorra mettere al centro della discussione il vero problema che sta dietro a questo provvedimento, al lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, quello che in questo momento dovrebbe richiamare maggiormente l'attenzione e destare preoccupazione: l'attitudine di questo importante provvedimento di legge a dare una prima risposta rispetto ad un argomento continuamente sollevato nelle piazze delle città e dei paesi, come è giusto che sia di fronte alla constatazione del dilagare della delinquenza a cui non riesce a corrispondere l'esigenza profonda che tutti avvertiamo. Mi riferisco alla necessità che il processo esista e che si celebri realmente nel rispetto delle garanzie di tutti. Chi vi parla è stato sempre un convinto sostenitore della necessità di privilegiare le garanzie dei singoli accanto a quelle della collettività.

La tendenza, tuttavia, è a dimenticare, a parcellizzare, con argomenti certamente suggestivi: mi rivolgo in particolare ai deputati di alcune parti della maggio-

ranza, che sembrano voler privilegiare ancora una volta l'aspetto formale rispetto a quello sostanziale.

Certamente nessuno potrà dire che questo provvedimento, che sostanzialmente si sostituisce all'inerzia del Parlamento nei confronti dei provvedimenti in tema di sicurezza — che chiamammo sinteticamente il « pacchetto sicurezza » —, potrà dare risposte esaustive, ma esso offre una prima risposta. Dobbiamo soltanto verificare se sia esatta l'obiezione secondo la quale non è vero che il processo diventi più celere o se essa sia infondata o, quanto meno, meriti la verifica che viene proposta da questo testo.

Stiamo parlando della possibilità della separazione dei procedimenti, quando essi sono complessi, sono riferiti a reati specifici che vengono accorpati, a reati plurisoggettivi e a reati associativi (mi riferisco ai cosiddetti maxiprocessi). Quale dei colleghi presenti in quest'aula non ha ascoltato tanti dibattiti sulla difficoltà che creano i maxiprocessi, i processi contro più imputati ed in modo particolare quelli per i reati di stampo mafioso, per i reati associativi, per i reati legati alla droga e per reati commessi da bande che mirano al controllo di una parte del territorio dello Stato? Quale dei nostri colleghi non ha sentito dire che i maxiprocessi, che pure si devono celebrare, possono tuttavia in parte essere scissi ed in parte registrare la possibilità di vedere applicate le separazioni che sono previste — badate bene — dall'articolo 18 del nostro codice di procedura penale?

Non vi è alcuna particolare novità: vi sono una sollecitazione ed una sottolineatura dirette a fare in modo che i processi si facciano e che magari, non potendosi celebrare tutti i maxiprocessi, a causa dei vari rinvii e dei tempi dilatati della nostra giustizia, si cominci, ad esempio, a celebrare quelli nei quali si risponde di un omicidio, di una rapina, di reati di favoreggiamento, reati per i quali non è giusto che decorrano i termini di custodia cautelare, camuffando il ritardo nella tratta-

zione dei processi con la necessità di rispettare la legge. Quale legge verrebbe rispettata?

Ho sentito fare obiezioni certamente apprezzabili, ma questo complesso di norme — lo si legge nel parere della Commissione affari costituzionali — non incide assolutamente sull'unico parametro reale che in questa materia dovrebbe rappresentare motivo di orientamento, il parametro costituzionale. Vi è stata, infatti, una verifica di costituzionalità e gli stessi autorevoli esponenti dell'opposizione o i colleghi della maggioranza che ancora manifestano alcune ostilità nei confronti del provvedimento non parlano di questioni di costituzionalità nei confronti di alcuna norma. Queste norme rientrano nell'alveo dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato, nella parte in cui si dice che il processo giusto è anche un processo celere e, senza usare questo aggettivo esageratamente enfatico, che è necessario che il processo sia reale e non virtuale, non sia un processo dell'eterno rinvio e dell'eterna eccezione. Queste sono cose che ci sentiamo dire quotidianamente nelle piazze.

Credo che il Governo, scavalcando opportunamente il Parlamento, sia stato indotto ad assumere l'iniziativa soprattutto per dare una risposta alla polemica politica in tema di sicurezza e di giustizia nel nostro paese.

È troppo comodo, da un lato, parlare di tolleranza zero e denunciare la crisi del processo penale, che certamente esiste, e poi, dall'altro, lacerarsi le vesti in nome di un presunto scandalo formale che francamente fino a questo momento io non vedo, salvo registrare un ulteriore sviluppo della discussione. Per esempio, io non saprei come spiegare ai cittadini della mia città — e mi rivolgo ai colleghi deputati napoletani di tutti i gruppi — che qui si discute dell'opportunità o meno di separare reati diversi nei confronti del reato associativo. Sono troppo modesto per evocare il riferimento alla mia professione di avvocato, che non entra comunque in queste discussioni, ma da parlamentare e da cittadino non saprei spiegare perché

una separazione accelerata, come osserva la stessa Commissione affari costituzionali, «sentite le parti», tutte le parti processuali (il che significa che non siamo in presenza di una decisione autocratica o efficientista) determini alcuni ritardi. Gli operatori di giustizia hanno sostenuto il contrario e molte volte noi stessi abbiamo sollecitato — per il riconoscimento di una innocenza in presenza di più concorrenti nel reato o in presenza di più reati — lo stralcio, la separazione, la trattazione separata. Forse ho letto e interpretato male questo tipo di critiche ma viene ripetuto costantemente. Il problema della separazione non è un rimedio perché si moltiplicano i processi, si moltiplicano le incompatibilità e si moltiplicano i giudici. Un giorno poi bisognerà capire quale sia il rimedio alternativo, sulla base di un confronto statistico dei fatti. Non ho mai sentito dire né dall'associazione nazionale magistrati né dall'associazione degli avvocati che le separazioni dei procedimenti sono un danno per l'imputato o per l'amministrazione della giustizia: un processo si conclude e per l'altro in corso si può procedere alla riunione in un momento successivo. L'unica guida è quella di non creare pregiudizio all'imputato e siccome è recuperabile l'istituto della continuazione, non si capisce quale pregiudizio ne verrebbe all'imputato.

Sono rispettabili le teorie di carattere astrattamente giuridico o anche apprezzabili dal punto di vista della perfezione formale ma possiamo parlare in questo modo di fronte alla situazione che preme e che ci angoscia tutti?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (*ore 19,30*)

VINCENZO SINISCALCHI. Possiamo davvero ritenere che un ostacolo a questo primo complesso di norme debba essere rappresentato da una norma che non intacca le garanzie di difesa (perché su quello io sarei inesorabile, com'è noto)? Non vi è una sola critica rivolta a questo provvedimento che ponga in campo un

problema di attenuazione della difesa. Per esempio, ho riserve nei confronti della norma sull'ergastolo, soprattutto quella transitoria, ma non capisco perché non ci si rifaccia a semplici norme di organizzazione della giurisdizione invece che a norme processuali che sono tali solo perché non esiste un ordinamento organizzativo.

Questa mattina le agenzie hanno diffuso la notizia di un importante convegno sulla criminalità internazionale che si sta tenendo a Palermo dove l'Italia ha firmato la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata (credo che ciò fosse auspicato da tutti perché a quel provvedimento hanno collaborato tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione) e si è impegnata ad introdurre a livello internazionale i reati di associazione di stampo criminale mafioso, di riciclaggio di denaro sporco, di corruzione e di intralcio alla giustizia. Benissimo! Benissimo, la sottoscrizione è stata opportuna e sollecitata dal Parlamento; tuttavia, nei confronti di quella importante decisione internazionale a tutela della sicurezza e della legittimità degli ordinamenti, possiamo solo dire che nel nostro paese ci si comporta nei seguenti termini: o ci si ferma e un maxiprocesso viene celebrato per tutti quanti insieme, registrando la decorrenza dei termini per tutti, oppure si fa — come si suol dire — a babbo morto, quando non interessa più a nessuno; oppure ancora non si riescono a trovare momenti di riflessione e di concordia su norme che non stravolgono alcun principio costituzionale, ma che hanno soprattutto una valenza organizzativa.

Come possiamo rispondere alle domande che vengono formulate su tale tema? Ogni giorno, nelle trasmissioni quotidiane degli *anchorman*, assistiamo ad un « impallinamento » continuo della maggioranza o del Governo sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare o sulla fuga dagli arresti domiciliari.

Il braccialetto elettronico non sarà un toccasana, ma è stato un elemento sul quale si è fatta — a mio avviso, anche

giustamente — un po' di ironia sull'eccesso di trionfalismo. Però, dal contestare l'eccesso di trionfalismo al non fare niente ce ne passa!

Colleghi, sarei pronto a verificare gli emendamenti dell'opposizione, qualora essi non contenessero sempre e soltanto l'espressione « sopprimere ». Infatti, la maggior parte di quegli emendamenti sono soppressivi dell'intero impianto del provvedimento. Qual è, dunque, la proposta alternativa in tema di custodia cautelare? Solamente quella di andare in piazza o nelle trasmissioni televisive? Dovrebbe trattarsi, invece, di un dibattito che coinvolga tutti i deputati che, per loro fortuna, non si occupino di questioni di giustizia; quei deputati, però, si occupano certamente di questioni di sicurezza in quanto, al ritorno nei collegi di elezione, ricevono senz'altro determinate richieste.

Colleghi, pongo pochissima della mia attitudine specialistica e professionale in tale materia perché ritengo che c'entri poco; non pongo nemmeno tanto entusiasmo (magari si fosse trovato il toccasana); in ogni caso, però, registro con soddisfazione che non si è fatto ricorso alla legislazione eccezionale, il che mi sembra già un risultato positivo. Infatti, nei convegni politici vi sono spinte che oscillano non tanto tra la pena di morte e l'ergastolo, bensì verso l'invocazione dei vecchi paraventi rappresentati dalle leggi eccezionali. In questo caso, invece, non si è fatto alcun ricorso alla legislazione eccezionale, bensì a norme di adeguamento.

Ci si chiede come si possa andare in un altro distretto di corte d'appello e dove si possano trovare i locali. Scusatemi, ma non mi sembra che sia stata enunciata una statistica o che sia stata effettuata una sperimentazione prima di approvare qualche norma. Non ho partecipato ai lavori della Commissione, ma ne ho seguito i lavori e so che sono intervenuti autorevoli colleghi dell'opposizione (e non soltanto). Non ho mai sentito dire che le aule giudiziarie di Poggioreale o le maxiaule di Napoli lavorino a tempo pieno, ma so che vi sono molti tempi morti (per qualcuno è il segno del benessere: questa,

però, è solo una amara battuta di spirito). In ogni caso, i luoghi disponibili ci sono: all'interno delle strutture giudiziarie esistono spazi completamente inutilizzati.

Certo, non è giusto trasferirsi da Palermo o da Napoli a Bolzano per svolgere un processo o per reperire una maxiaula; tuttavia, vi è stato un tempo in cui esisteva un istituto chiamato *legittima suspicione* che, per legge, determinava lo spostamento del giudice naturale. In questo caso, invece, tale istituto non incide assolutamente sul cambiamento del giudice naturale: è un suggerimento organizzativo o pragmatico.

In conclusione, tutti gli emendamenti che possano ridurre la tensione dialettica, soprattutto in materia di rimodulazione dei termini di custodia cautelare, possono generare preoccupazione, ma ritengo che, qualora abbiano un valore propositivo, potranno essere presi in considerazione (magari anche a titolo personale) da alcuni di noi.

Sentir dire, nei confronti di una legge che è molto più attesa di quanto non pensiamo, che dovrebbe essere respinta in blocco, sentir pronunciare discorsi pieni di scetticismo, non basati su critiche costituzionali o tecniche, ma su eccezioni di incapacità della legge a risolvere certi problemi, sembra veramente la dimostrazione della volontà di trasferire un dibattito così amaro come quello che sta dietro a queste norme fuori dalla sua sede naturale, il Parlamento, per agitare dei venti di rabbia, che sono quelli che più nuocciono alla sicurezza e alla giustizia del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-l'Ulivo e misto-Rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta innanzitutto di dire che sono totalmente d'accordo con le argomentazioni che con tanta passione, intelligenza e acume logico ha sviluppato Vincenzo Siniscalchi, a

nome, peraltro, del nostro gruppo. Nel solco di quei ragionamenti intendo anch'io articolare il mio dire, condividendo appieno le motivazioni politiche ed anche le argomentazioni tecniche che, pur poste in secondo piano rispetto alle prime, hanno comunque la loro importanza, giacché è vero che qui dobbiamo dare soluzione a questioni politiche, ma dobbiamo farlo con norme che abbiano dignità di legge e che siano elaborate nel rispetto delle regole tecnico-giuridiche poste a fondamento del nostro ordinamento.

Giustamente molti di noi sono partiti — e l'ho fatto anch'io in sede di discussione generale — dalla constatazione che esiste comunque un problema nel nostro paese. Corrisponde a verità che importanti delinquenti, imputati di reati gravissimi, sono stati rimessi in libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. Questo è un fatto, è un'esperienza comune. Ebbene, rispetto a tutto ciò dobbiamo noi forze parlamentari, partiti politici, forze di Governo e di opposizione, dobbiamo noi tutti insieme cercare di articolare una risposta? E questa risposta deve essere data soltanto sul piano dell'attività amministrativa del Governo ovvero è anche necessaria una risposta legislativa? Mi riferisco, evidentemente, ad una proposta di norme processuali, che consentano di predisporre un ordinamento che, nei limiti del possibile, sia in grado di arginare questo tipo di accadimenti, che tanto allarme destano nella società italiana e soprattutto — bene ha fatto l'onorevole Siniscalchi a ricordarlo — nella società meridionale. È infatti circostanza di tutta evidenza che è soprattutto nei maxiprocessi celebrati nel Mezzogiorno d'Italia che questi gravi fatti vengono a verificarsi.

GIAN FRANCO ANEDDA. Pensa ai miniprocessi!

FRANCESCO BONITO. Esiste, quindi, un problema di questo genere, penso che neppure il collega Anedda voglia negarlo: esistono imputati di fatti gravissimi che vengono posti in libertà. È questo un

problema o no? Ho più volte detto e lo ripeto, anche perché con l'onorevole Anedda non ho avuto modo di confrontarmi, che a mio avviso questo è un quesito retorico. Mi auguro che sia tale anche per il collega Anedda. Se si tratta di un quesito retorico, in quanto deputato del maggior partito della coalizione di Governo, ritengo che occorra dare una risposta, perché i problemi vanno risolti ed una classe di Governo responsabile deve risolverli.

Il tentativo di soluzione sta in questo decreto-legge. È stata avanzata una proposta dal Governo: verifichiamo e valutiamo se questa proposta sia adatta e idonea a raggiungere lo scopo. Vorrei quindi passare in rassegna i capi attraverso i quali la proposta del Governo si articola e vorrei ricordare, ancorché sinteticamente, le argomentazioni contrarie.

Nel primo capo si affronta la questione grave e delicata, sotto l'aspetto processuale, della separazione dei processi. Vi è stata una dura opposizione da parte della minoranza su tale questione e vorrei quindi ricordare, come ha fatto opportunamente anche Vincenzo Siniscalchi, che su un dato siamo tutti d'accordo in questo Parlamento, così come sono d'accordo gli operatori della giustizia: la durata del processo non sarà mai ragionevole fino a quando sussisteranno quei fenomeni processuali, che conosciamo solo noi in Italia, che vengono definiti maxiprocessi. Su tale affermazione vi è pieno accordo; nessuno dubita che questa sia una questione da risolvere; non vi è discussione anche sul fatto che questa sia un'anomalia tutta italiana che deve essere dipanata.

Trovo tuttavia singolare che, nel momento in cui si cerca di dare risposta ad un problema di questo tipo, si debba constatare che l'opposizione si oppone tenacemente, virilmente, fortemente e vivacemente. Con quali argomentazioni? Le argomentazioni sono due. Per un verso si sostiene che non viene data soluzione a monte del problema (o per meglio dire a valle): è nel momento in cui nasce il processo che occorrerebbe evitare che si inneschi quel meccanismo che comporta

un insieme di imputati e di imputazioni, vale a dire il maxiprocesso. Per altro verso si dice che, intervenendo là dove il decreto-legge propone di intervenire, si ha per conseguenza un effetto contrario a quello che si intende produrre. L'obiettivo che si intende raggiungere, invece, viene clamorosamente fallito — così argomenta l'opposizione — giacché, separando i processi, avremo una serie di conseguenze negative: più processi con strutture logistiche e organizzative inadatte ad affrontare la pluralità dei giudizi, la difficoltà di reperire giudici e magistrati sul territorio, le incompatibilità.

Chiedo ai colleghi dell'opposizione di valutare le norme proposte non come se fossero — lo dico spesso, ma credo sia giusto ripeterlo — categorie dello spirito, per cui se si dà al magistrato e al giudice la possibilità di separare i processi, questi ultimi, sempre, comunque e dovunque debbano separare i processi. Il Governo ha formulato una norma — e su di essa noi siamo assolutamente d'accordo — volta a fornire uno strumento organizzativo e duttile che possa aderire alle varie esigenze processuali che quotidianamente possono essere portate all'attenzione delle parti, dei difensori e dei magistrati. Questo significa che la separazione si farà perché c'è un magistrato — che mi pare l'unico legittimato a dare un giudizio ed una valutazione di questo tipo — che ritiene che, attraverso la separazione, i momenti processuali possono essere velocizzati. Evidentemente se non dà questa valutazione o se nell'ambito di questa sua diagnosi o prognosi dell'andamento processuale il giudizio e la valutazione sono di segno opposto, il magistrato non deciderà, non delibererà la separazione. Questa è la proposta normativa che viene avanzata, la quale — occorre dirlo — non mi appare affatto irragionevole, anzi mi sembra del tutto ragionevole.

Allorché costruiamo un processo fatto di dighe, di contrafforti, di limiti invalicabili e insuperabili, costruiamo un processo che diventa una sorta di corsa ad

ostacoli; qualcuno ha evocato questa figura per così dire sportiva ma che corrisponde alla realtà delle cose.

Le regole del processo, proprio perché sono tali, cioè al servizio dell'accertamento di una verità processuale, dovrebbero essere norme semplici che non perdono mai di mira l'obiettivo di arrivare rapidamente alla conclusione del processo.

A noi pare che questo sia uno strumento adatto e non vorremmo leggere — i colleghi dell'opposizione ci consentano di dirlo — solo emendamenti che cassano le proposte del Governo e della maggioranza! Atteso che siamo partiti dalla verifica comune di un problema da risolvere, vorremmo anche che da parte dell'opposizione ci pervenissero delle proposte. Come possiamo evitare le scarcerazioni facili? L'opposizione ci dica qualcosa, ci dia una risposta non dico giuridica ma quanto meno politica su questa importante questione italiana!

Quindi sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso relativi, cercheremo di mantenere ferma la proposta del Governo, che ci appare del tutto ragionevole e convincente.

Anche sul capo II del decreto-legge al nostro esame si sono registrate fiere opposizioni da parte dei colleghi dell'opposizione, da ultimo quella passionalmente sviluppata dal collega Pecorella.

Le difficoltà logistiche per la celebrazione dei processi esistono. I maxiprocessi sono delicati, impongono una macchinosa organizzazione; occorrono strutture e immobili adeguati. Ricordo quanto ha detto ieri, con la solita passione — ma tutti del resto parliamo con molta passione —, il collega Cola. Questi ha inteso rimproverarci come forza di Governo, come rappresentanti della maggioranza parlamentare perché non avremmo monitorato, non avremmo previsto né valutato in tempo le difficoltà che sarebbero insorte per la celebrazione di processi che un'autorità di Governo necessariamente avrebbe dovuto conoscere.

Penso che l'autorità del Governo tenga ben presente l'andamento di processi im-

portanti nel nostro paese. Di questo sono certo. Ma il punto è che i palazzi di giustizia non si costruiscono dall'oggi al domani; così come non si costruiscono dall'oggi al domani le aule di giustizia, le aule *bunker* e non saprei nemmeno dire se sia poi opportuno istituzionalizzare la realizzazione e la costruzione di aule *bunker*.

Rispetto alla questione della edilizia giudiziaria, il Governo ha programmato, concepito, speso, previsto e inserito in finanziaria — per anni — risorse che mai nessun altro Governo aveva inserito in finanziaria.

Voglio dire che noi abbiamo reperito per l'edilizia giudiziaria — e quando dico noi, intendo riferirmi al nostro Governo e alle forze di maggioranza che lo hanno sostenuto — risorse che mai erano state previste. Non è un caso che con l'ultima finanziaria, collega Cola — che certamente poi mi darà, come sempre fa, una risposta —, siano state programmate e reperite risorse per 12 mila miliardi; mi rifaccio ai numeri per cui, questa volta, l'onorevole Cola avrà qualche difficoltà a rispondermi. Il Presidente del Consiglio del centrodestra, nell'unica finanziaria che propose al paese, prevede per la giustizia quasi la metà delle risorse, circa 6.500 miliardi. Rivendico ciò a nostro merito: mai in termini assoluti e in termini percentuali erano stati previste per la giustizia tante risorse. Sono ancora certamente insufficienti, ma vi è stata un'inversione di tendenza che abbiamo fortemente rafforzato e consolidato.

L'onorevole Cola avrà di che obiettare e di che discettare; lo ascolterò come sempre con tanta attenzione o, quanto meno, con l'attenzione con cui egli ascolta me.

Il capo IV è la parte del decreto-legge che disciplina una proroga delle indagini della fase istruttoria rispetto a giudizi che sono tuttora regolati da norme processuali anteriori a quelle vigenti. Stiamo parlando — lo sanno tutti — della strage di Brescia. Chiedo all'opposizione se non ritenga che una classe politica e una classe di Governo — intesa in senso lato, perché in